



## ALLEGATO 4

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO  
(LOTTO 1) E SORVEGLIANZA (LOTTO 2) DEI CONTRATTI ICT  
DELL’INAIL - ID 1324

SCHEMA DI CONTRATTO  
CONDIZIONI SPECIALI  
(LOTTO 1)



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito, per brevità, anche "INAIL" o "Amministrazione"), codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 - rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella funzione di Direttore Centrale della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Fornitore",

### PREMESSO CHE

la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto dell'INAIL, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in due lotti per l'affidamento di servizi di monitoraggio dei contratti di grande rilievo dell'INAIL (lotto 1) e per l'affidamento dei servizi di sorveglianza di ulteriori contratti dell'INAIL (lotto 2), mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12 aprile 2013, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera, Repubblica, Il Messaggero, Il Tempo;

il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di cui al punto che precede;

il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 5051604B7C;

le attività oggetto del presente contratto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza sono pari a zero;

Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".



In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.

Il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. L'Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione del servizio di monitoraggio sui contratti ICT di grande rilievo dell'INAIL, come meglio descritto nel Capitolato tecnico. In particolare, il Fornitore dovrà espletare le seguenti attività:

Servizi di monitoraggio di contratti ICT di grande rilievo:

- a) Supporto per redazione studi di fattibilità e per trasferimento di conoscenza e competenza;
  - b) Direzione lavori.
2. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in conformità delle prescrizioni contenute: oltre che nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nel presente contratto.
  3. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
  4. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'INAIL non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
  5. Il Fornitore prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei documenti di pianificazione.
  6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi del Fornitore o dell'Amministrazione nonché ogni altra sede ritenuta dal Fornitore di interesse per la rilevazione dei dati ed delle informazioni necessarie all'esecuzione del contratto.



7. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_ .È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_ .

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei), a partire dalla "Data di accettazione", da parte dell'Amministrazione, del "Piano delle attività di monitoraggio" di cui all'articolo 7 S, comma 1, come specificato nel Capitolato Tecnico.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how di fine fornitura a personale dell'Amministrazione o a terzi da questa designati, nei limiti e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico

## **ARTICOLO 3 S**

### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.



4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale



relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 14 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ARTICOLO 5 S**

##### **GARANZIE**

1. Il Fornitore garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

#### **ARTICOLO 7 S**

##### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione, effettuata per iscritto, dovrà presentare il "Piano delle attività di Monitoraggio", redatto secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico.
2. Successivamente al primo Piano di attività di Monitoraggio, di cui al precedente comma 1, il Fornitore si impegna a consegnare, trimestralmente, degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue Appendici, pena l'applicazione delle penali.
3. Il Piano delle attività di Monitoraggio, così come ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, saranno sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso che il Fornitore si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando i documenti.
4. Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione di attivazione di un intervento, effettuata per iscritto, dovrà presentare il relativo "Piano dell'intervento", redatto secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico e sue Appendici, pena l'applicazione delle penali.
5. Ciascun Piano dell'intervento sarà sottoposto ad accettazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata accettazione, l'Amministrazione



comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso che il Fornitore si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando i documenti.

6. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore.

## **ARTICOLO 8 S**

### **RISORSE IMPIEGATE**

1. Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del contratto, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali, a cui l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 11 S.
2. Il Fornitore, nel medesimo termine di cui al comma precedente, dovrà consegnare i curricula delle risorse che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 11 S.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Il Fornitore riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenute dalla medesima non idonea alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre una nuova unità di personale. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4 del presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità delle risorse proposte entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
6. Ove l'Amministrazione ritenga la risorsa proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 11 S.
7. Si precisa che le nuove risorse devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
8. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione, del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della risorsa entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla



decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 11 S.

9. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della risorsa senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto .
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 9 S**

##### **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e sue Appendici, o altrimenti concordati con l'Amministrazione, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nei Piani approvati ai sensi dell'art.7 S, pena l'applicazione delle penali .
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico o nei Piani approvati, di cui all'art.7 S; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico e sue Appendici.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico e sue Appendici o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente contratto.

#### **ARTICOLO 10 S**

##### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.





2. Entro 20 (venti) giorni lavorativi, dall'ultimazione di ciascun trimestre contrattuale, verranno avviate le verifiche relative agli Indicatori di qualità, come riportati nell'Appendice 2 al Capitolato tecnico.
3. L'Amministrazione si riserva, per tutta la durata del contratto, la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.
5. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che, a giudizio dell'Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'Amministrazione riterrà eliminate le sopracitate anomalie.
7. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nell'Offerta Tecnica.
8. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
9. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
10. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
11. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 11 S**

### **PENALI**

1. **LdS 1 - SLITTAMENTO DELLA CONSEGNA DEL PIANO DI INTERVENTO (Servizio di supporto)**  
**LdS 1.1 PIANO DI INTERVENTO.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 1.1 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).



**LdS 1.2 PIANO DI INTERVENTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI MODIFICA/CORREZIONE.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 1.2 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).

**2. LdS2 - SLITTAMENTO DELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI(Servizio di supporto).**

**LdS 2.1 STUDIO DI FATTIBILITA'.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 2.1 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).

**LdS 2.2 STUDIO DI FATTIBILITA' A SEGUITO DI RICHIESTA DI MODIFICA/CORREZIONE.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 2.2 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).

**LdS 2.3 RENDICONTO SULL'INTERVENTO DI AFFIANCAMENTO.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 2.3 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).

**LdS 2.4 RENDICONTO SULL'INTERVENTO DI AFFIANCAMENTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI MODIFICA/CORREZIONE.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 2.4 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).

**3. LdS3 - RISPETTO DEGLI STANDARD DOCUMENTALI (Servizio di supporto).**

**LdS 3.1 DOCUMENTI CONSEGNATI.** Per ogni punto percentuale di scostamento, rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 3.1 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).

**LdS4 - SLITTAMENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO (Servizio di Direzione lavori).**

**LdS 4.1 PIANO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 4.1 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00).

**LdS 4.2 PIANO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI CORREZIONE.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 4.2 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00).

**LdS 4.3 STATO AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 4.3 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).



**LdS 4.4 STATO AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO A SEGUITO DI RICHIESTA DI CORREZIONE/MODIFICA.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 4.4 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 3.000,00 (tremila/00).

**4. LdS5 - SLITTAMENTO DELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI(Servizio di Direzione lavori).**

**LdS 5.1 RENDICONTO SULL'ANDAMENTO DEL CONTRATTO MONITORATO.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 5.1 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 3.000,00 (tremila/00).

**LdS 5.2 RENDICONTO SULL'ANDAMENTO DEL CONTRATTO MONITORATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI MODIFICA/CORREZIONE.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 5.2 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).

**LdS 5.3 RAPPORTO SULL'ANDAMENTO DEL CONTRATTO MONITORATO.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 5.3 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 3.000,00 (tremila/00).

**LdS 5.4 RAPPORTO SULL'ANDAMENTO DEL CONTRATTO MONITORATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI MODIFICA/CORREZIONE.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 5.4 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).

**5. LdS6 - RISPETTO DEGLI STANDARD DOCUMENTALI (Servizio di Direzione lavori)**

**LdS 6.1 DOCUMENTI CONSEGNATI.** Per ogni punto percentuale di scostamento, rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 6.1 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 3.000,00 (tremila/00).

**6. LdS7 - EFFICACIA SERVIZIO DI MONITORAGGIO(Servizio di Direzione lavori).**

**LdS7.1 MONITORAGGIO OBIETTIVI.** Per ogni punto percentuale di scostamento, rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 7.1 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 3.000,00 (tremila/00).

**7. LdS12 SLITTAMENTO DELLA DISPONIBILITA' DELLA BIM**

**LdS 12.1 OPERATIVITA' DELLA BIM.** Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 12.1 di cui all'Appendice 2 "Livelli di Servizio" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 3.000,00 (tremila/00).

**8. LdS13 - COMPLETEZZA DEI DOCUMENTI DELLA BIM**

**LdS 13.1 DOCUMENTI DI RISCONTRO APPROVATI.** Per ogni punto percentuale di scostamento rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 13.1 di cui



all'Appendice 2 “Livelli di Servizio” del Capitolato Tecnico,, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 3.000,00 (tremila/00).

**9. LdS14 - SALVATAGGIO DEI DATI DELLA BIM**

**LdS 14.1 BACKUP DELLA BIM.** Per ogni punto percentuale di scostamento, rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 14.1 di cui all'Appendice 2 “Livelli di Servizio” del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 5.000,00 (cinquemila/00).

**10. LdS15 - TURN OVER DEL PERSONALE**

**LdS 15.1 PERSONALE IMPIEGATO NELLA ATTIVITA' DELLA FORNITURA.** Per ogni unità di scostamento, rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 15.1 di cui all'Appendice 2 “Livelli di Servizio” del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 3.000,00 (tremila/00).

**LdS 15.2 ADEGUATEZZA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA ATTIVITA' DELLA FORNITURA.** Per ogni unità di scostamento, rispetto a quanto previsto dal livello di servizio LdS 15.2 di cui all'Appendice 2 “Livelli di Servizio” del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 3.000,00 (tremila/00).

11. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il termine previsto dall'art. 8 S, comma 1 e 2, rispettivamente, per comunicare il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali e per consegnare i curricula delle risorse, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 3.000,00 (tremila/00).
12. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente i termini previsti dall'art. 8 S, commi 6 e 8, rispettivamente, per l'individuazione e la sostituzione delle risorse, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 3.000,00 (tremila/00).
13. L'INAIL si riserva di applicare, inoltre, le seguenti penali per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
  - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dal Fornitore, fino ad un massimo pari € 10.000,00 (diecimila/00);
  - ii. immissione nella rete interna dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal Fornitore, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari € 10.000,00 (diecimila/00);
14. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, resta salvo il diverso termine indicato.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al



presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

17. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
18. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, l'amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 12 S

### CORRISPETTIVO

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore per l'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, sono di seguito stabiliti. Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero.
2. Per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lettera a), il corrispettivo sarà determinato sulla base dei giorni persona, suddivisi per profilo professionale, risultanti dal "Piano dell'intervento" (e dai suoi Stati di avanzamento lavori) accettato dall'Amministrazione, secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 4.
3. Per il servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lettera b), il corrispettivo sarà determinato mediante un canone mensile calcolato il primo giorno di ogni mese come la somma dei canoni mensili di ogni singolo contratto di grande rilievo sottoposto ad attività di monitoraggio. Il canone mensile per le attività di monitoraggio relativo a ciascun contratto di grande rilievo è determinato in base alla seguente formula : <valore massimo contratto di grande rilievo > / <durata in mesi del contratto> \* <percentuale del valore dei contratti di grande rilievo oggetto di monitoraggio, offerta per la remunerazione delle attività di Direzione lavori >, quest'ultima pari a \_\_\_ % (\_\_\_\_\_ per cento), come indicata nell'Allegato "I" - Dichiarazione di offerta economica. Per <valore massimo contratto di grande rilievo> si intende l'importo massimo, quale risultante dal relativo contratto, indipendentemente da eventuali aumenti o diminuzioni dei quantitativi effettivamente erogati su richiesta dell'Amministrazione.
4. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Consulente senior	€ _____,___ = (_____/___)
Consulente	€ _____,___ = (_____/___)

5. Il valore contrattuale, all'atto della stipula, è pari ad € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_), ed è determinato, per la parte relativa ai servizi di Direzione Lavori in ragione del valore massimo degli attuali contratti di grande rilievo dell'INAIL, individuati nel



Capitolato Tecnico, e della percentuale offerta per la remunerazione di cui al precedente comma 3; va da sé che la percentuale offerta per la remunerazione delle attività di Direzione lavori, di cui al precedente comma 3, sarà applicata, secondo quanto ivi previsto, anche al valore massimo dei futuri contratti di grande rilievo che l'INAIL stipulerà per la continuità delle forniture degli attuali contratti di grande rilievo, individuati nel Capitolato Tecnico.

6. Le tariffe ed il canone mensile offerte dal Fornitore sono state calcolate e ponderate dal Fornitore medesimo in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.

#### **ARTICOLO 13 S**

##### **FATTURAZIONE**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, il Fornitore potrà emettere fatture trimestrali posticipate, relative alle prestazioni effettivamente erogate, nel periodo di riferimento.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 3, il Fornitore potrà emettere fatture trimestrali posticipate, relative a ciascun periodo di riferimento.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del Contratto, all'esito positivo della relativa verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto alla sede operativa del Fornitore, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascun Fornitore si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore >



Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione non produrrà alcun interesse.

5. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Le fatture dovranno essere intestate all' Amministrazione, <inserire indirizzo dell'Amministrazione> , P. IVA \_\_\_\_\_, e spedite per la liquidazione all' INAIL, <inserire riferimento ufficio dell'Amministrazione>
7. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla \_\_\_\_\_(mandante)

presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla \_\_\_\_\_(mandante)





presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.  
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
12. L'Amministrazione si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ.,





previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 9 G;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore", art. 5 S "Garanzie", art. 10 S "Verifica di conformità", art. 11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa",
3. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire all'amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 15 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma



- 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
  5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
  6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
  7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
  8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

INAIL

Il Fornitore



\_\_\_\_\_  
dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5S - Garanzie;

Articolo 7 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 8 S - Risorse impiegate;

Articolo 9 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 10 S - Verifica di conformità

Articolo 11 S - Penali

Articolo 14 S - Risoluzione

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G- Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa



Il Fornitore

---

---